

Strumento di governo del *Commonwealth*, 16 dicembre 1653

Consolidato il proprio potere con il colpo di forza del 1649 e poi con le vittorie militari in Irlanda e nella guerra di egemonia marittima con l'Olanda (1650-51), nel 1653 Cromwell costringe allo scioglimento la parte superstite del *Long parliament* ed instaura una repubblica autoritaria con questa sorta di "costituzione dualistica" in cui l'autorità è formalmente divisa tra lui stesso (col titolo di *Lord protettore*) ed un Parlamento monocamerale "ridotto all'osso" (*barebone*). La complessa disciplina del documento e le numerose garanzie dei diritti e della rappresentanza non nascondono il notevole squilibrio dei poteri (anche normativi) a favore del Protettore e del suo Consiglio di Stato, realizzato anche con elaborati espedienti giuridici: e in effetti il regime funzionò spesso come una sostanziale dittatura militare, con frequenti scioglimenti della Camera e da ultimo con la sostituzione di un'amministrazione per distretti militari alle forme tradizionali di amministrazione locale.

Fonte: C. Stephenson, F.G. Marcham, *Sources of English constitutional history*, cit., 525-529.

Trad. it.: Giuseppe G. Florida.

Il governo della Repubblica di Inghilterra, Scozia e Irlanda, e dei domini che vi appartengono.

- I. – La suprema autorità legislativa della Repubblica di Inghilterra, Scozia e Irlanda, e dei domini che vi appartengono, sarà e risiederà in una sola persona, e nel popolo riunito in Parlamento; e il titolo di tale persona sarà "il *Lord Protettore della Repubblica di Inghilterra, Scozia e Irlanda*".
- II. – L'esercizio della suprema magistratura e l'amministrazione del governo sui detti Paesi e domini e sul relativo popolo sarà nel *Lord Protettore* assistito da un Consiglio, il numero dei cui componenti non dovrà essere superiore a 21, né inferiore a 13.
- III. – Tutti gli atti, processi, commissioni, patenti, garanzie e altro, che ora sono posti in essere in nome e sotto il titolo dei Custodi della libertà in Inghilterra su autorità del Parlamento, saranno posti in essere in nome e sotto il titolo del *Lord Protettore*, dal quale cui in futuro deriveranno tutte le magistrature e tutti gli onori in queste tre Nazioni; ed [egli] avrà il potere di grazia (salvo che nei casi di omicidio e tradimento) e di risarcimento per tutte le confische per l'uso pubblico; e governerà i detti Paesi e domini in ogni cosa, secondo il parere del Consiglio e in conformità alle presenti disposizioni ed alle leggi.
- IV. – Il *Lord Protettore*, quando il Parlamento sarà attivo, disporrà ed avrà il comando della milizia e delle forze armate, sia di mare che di terra, per la pace ed il bene delle tre Nazioni, col consenso del Parlamento; e, negli intervalli del Parlamento, il *Lord Protettore* disporrà ed avrà il comando della milizia per i fini anzidetti con il parere ed il consenso della maggioranza del Consiglio.
- V. – Il *Lord Protettore*, con i pareri anzidetti, avrà la direzione di tutto ciò che concerne il tenere una buona corrispondenza con Re, principi e Stati stranieri; e pure, col consenso della parte maggiore del Consiglio, avrà il potere di guerra e di pace.
- VI. – Le leggi non potranno essere alterate, sospese, derogate o abrogate, né alcuna legge potrà esser fatta, né potranno disporsi sul popolo tasse, carichi o imposizioni, se non col comune consenso in Parlamento, salvo quanto espressamente previsto nell'articolo XXXVIII. *XIII? XXX?*
- VII. – Ci dovrà essere un Parlamento convocato per riunirsi a Westminster il 13° giorno di settembre del 1654, e successivamente un Parlamento dovrà essere convocato una volta ogni tre anni, da contarsi dallo scioglimento del presente Parlamento.
- VIII. – Né il prossimo Parlamento né qualsiasi successivo Parlamento potrà, nel periodo di 5 mesi dal giorno della sua prima riunione, essere aggiornato, prorogato o sciolto senza il suo stesso consenso.
- IX. – Il prossimo come gli altri successivi Parlamenti saranno convocati ed eletti nei modi in appresso indicati: e cioè le persone da scegliersi in Inghilterra, in Galles, nelle Isole di Jersey, di Guernsey e nella città

di Berwick sul Tweed, per sedere e servire in Parlamento dovranno essere in numero di 400, e non superarlo. Le persone da scegliersi in Scozia per sedere e servire in Parlamento, dovranno essere in numero di 30 e non superarlo; e le persone da scegliersi per sedere e servire in Parlamento per l'Irlanda, dovranno essere in numero di 30, e non superarlo.

X. — Le persone da eleggere per sedere in Parlamento di tempo in tempo per le contee in Inghilterra, in Galles, nelle Isole di Jersey, Guernsey e nella città di Berwick sul Tweed, e in tutti i luoghi entro ciascuno di questi territori, saranno nelle proporzioni e nei numeri qui appresso indicati, e cioè [*si elencano i seggi spettanti contea per contea*]. La distribuzione delle persone da scegliersi per la Scozia e l'Irlanda e per le contee, città e luoghi al loro interno, sarà nelle proporzioni e nei numeri che saranno definiti e dichiarati dal Lord Protettore e dalla maggioranza del Consiglio, prima della spedizione degli ordini di convocazione per il prossimo Parlamento.

XI. — Le convocazioni del Parlamento saranno fatte sotto il Gran Sigillo di Inghilterra, dirette agli sceriffi delle diverse e rispettive contee, con le modifiche che potranno seguire da parte dal presente governo, da farsi dal Lord Protettore e dal suo Consiglio, con il Cancelliere, il Guardasigilli o i Commissari del Gran Sigillo, emanate e trasmesse su mandato del Lord Protettore. Se il Lord Protettore non darà mandato di spedir gli ordini di convocazione per il prossimo Parlamento prima del 1° giugno 1654 o, per i Parlamenti Triennali [*cioè quelli da tenersi ogni tre anni, art. VII*] prima del 1° agosto di ogni terzo anno, da contare come anzidetto, allora il Cancelliere, il Guardasigilli, o i Commissari del Gran Sigillo in carica in quel momento dovranno, senza alcun ordine o istruzione, entro 7 giorni dopo il detto primo giorno di giugno 1654, sigillare, emanare e spedire gli ordini di convocazione (cambiandovi quel che va cambiato come anzidetto) ai diversi e rispettivi sceriffi d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, per convocare il Parlamento a riunirsi a Westminster il terzo giorno del settembre successivo; e analogamente dovranno, entro 7 giorni dal detto primo giorno di agosto, in ogni terzo anno da contare dallo scioglimento del precedente Parlamento, sigillare, emanare e spedire i diversi ordini di convocazione (cambiandovi quel che va cambiato) come anzidetto per convocare il Parlamento a riunirsi a Westminster il sesto giorno di novembre di quel terzo anno. E i detti diversi e rispettivi sceriffi dovranno, entro 10 giorni dal ricevimento di simili ordini come detto, far in modo che gli stessi siano proclamati e pubblicati in ciascuna città di mercato all'interno della loro contea, nei locali giorni di mercato, tra le ore 12 e le ore 3; e dovranno anche pubblicare e indicare il preciso giorno della settimana e del mese per procedere alla scelta dei membri che dovranno servire in Parlamento per la comunità della detta contea, secondo il tenore del detto ordine, giorno che sarà il mercoledì di 5 settimane dopo la data dell'ordine; e dovranno analogamente indicare il luogo dove si faranno le elezioni; e a tal fine dovranno fissare il luogo più adatto dell'intera contea per far la riunione; e dovranno spedire le determinazioni per le elezioni da farsi in ogni e ciascuna città grande e piccola, borgo o luogo all'interno della contea dove le elezioni debbono tenersi in virtù di questi ordini, al Sindaco, allo Sceriffo o ad altro funzionario capo di tale città grande o piccola, borgo o luogo, entro 3 giorni dal ricevimento di tali ordini; e i detti Sindaci, Sceriffi e funzionari rispettivamente, debbono curare la pubblicazione di queste determinazioni e del preciso giorno per la tenuta delle elezioni nella detta città, centro abitato o luogo anzidetto, e fare in modo che le elezioni siano effettuate in conformità.

XII. — Nel giorno e nel luogo delle elezioni, lo Sceriffo di ciascuna contea, e i detti Sindaci, Sceriffi, Balivi o altri funzionari capo nelle loro città grandi o piccole, borghi e luoghi rispettivamente, dovranno pendere visione delle dette elezioni, e fare relazione alla Cancelleria, entro venti giorni dalle dette elezioni, delle persone scelte dal più grande numero di elettori, sotto le loro firme e sigilli, tra loro da una parte e gli elettori dall'altra parte; dove sarà precisato che le persone elette non avranno il potere di alterare il sistema di governo come esso è stabilito in questo atto, in una singola persona e in un Parlamento.

XIII. — Lo Sceriffo, che consapevolmente e volontariamente farà qualsiasi falsa relazione, o trascurerà i suoi

doveri, incorrerà nella pena di 2000 pezzi di moneta legale inglese: una metà al *Lord* Protettore, e l'altra metà alla persona che avrà fatto istanza di reclamo al medesimo.

XIV. – Tutte e ciascuna persona o persone che abbiano dato aiuto, consiglio, assistenza o appoggio in qualsiasi guerra contro il Parlamento dal primo giorno di gennaio 1641 (a meno che siano stati da quel momento al servizio del Parlamento, o dato significativa testimonianza della loro buona affezione ad esso) non potranno e non avranno capacità di essere eletti o di dare qualsiasi voto nelle elezioni di qualsiasi membro chiamato a servire nel prossimo Parlamento, o nei tre successivi Parlamenti triennali.

XV. – Tutti coloro che abbiano dato consiglio, assistenza o appoggio alla ribellione dell'Irlanda, non potranno e non avranno capacità per sempre di essere eletti o di dare qualsiasi voto nelle elezioni di qualsiasi membro chiamato a servire in Parlamento; e così coloro che professano o professeranno la religione cattolica romana.

XVI. – Tutte le votazioni e le elezioni espresse o fatte in modo contrario o non conforme a tali restrizioni saranno nulle e invalide; e se qualcuno, che sia qui reso privo di capacità, darà il suo voto per la elezione di membri chiamati a servire in Parlamento, questa persona perderà e avrà confiscato il valore di un intero anno dei suoi diritti reali e una terza parte del suo patrimonio personale: una metà al *Lord* Protettore, e l'altra metà a colui o coloro che avrà fatto istanza di reclamo al medesimo.

XVII. – Le persone che saranno elette per servire in Parlamento dovranno esser tali (e non altrimenti che così) da essere persone di nota integrità, timorate di Dio e di buona cultura, ed essere dell'età di 21 anni.

XVIII. – Tutte e ciascuna persona o persone che, investite o in possesso, per il loro proprio uso, di un qualsiasi patrimonio reale o personale del valore di 200 sterline, non ricadono nelle eccezioni anzidette, avranno la capacità di eleggere i membri chiamati a servire in Parlamento per le contee.

XIX. – Il Cancelliere, il Guardasigilli e i Commissari del Gran Sigillo, prima di entrare nelle loro cariche dovranno giurare che lealmente e fedelmente emaneranno e spediranno gli ordini di convocazione del Parlamento nei tempi e nei modi sopra espressi: e nel caso in cui trascureranno o mancheranno di emanare e spedire tali ordini in conformità, egli o loro per ogni trasgressione di questo tipo saranno colpevoli di alto tradimento, e subiranno le pene e le sanzioni relative.

XX. – Nel caso in cui gli ordini non saranno emanati come sopra espresso, ma ci sarà stata una negligenza in ciò, quindici giorni dopo il termine entro cui essi avrebbero dovuto essere emanati da parte del Cancelliere, del Guardasigilli o dei Commissari del Gran Sigillo, allora il Parlamento dovrà, tutte le volte che una simile mancanza verrà a determinarsi, riunirsi ed esser tenuto a Westminster, nel luogo usuale, nei tempi prefissati, nel modo e coi mezzi qui appresso specificati: e cioè gli Sceriffi delle diverse e rispettive contee sedi di sceriffo, città, borghi e luoghi anzidetti all'interno dell'Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, il Cancelliere, i Direttori e gli Studenti di Oxford e Cambridge, e il Sindaco e i Balivi del borgo di Berwick sulla Tweed ed altri luoghi anzidetti rispettivamente, dovranno, nei diversi centri e luoghi da fissare come sopra detto, entro trenta giorni dai detti quindici giorni, fare in modo che tali membri siano eletti per le dette loro diverse e rispettive contee, sedi di sceriffo, città, borghi e luoghi anzidetti, dalle persone e nei modi come se i diversi e rispettivi ordini di convocazione a Parlamento sotto il Gran Sigillo fossero stati emanati e assegnati a tenore di quanto detto sopra: e se lo sceriffo o altre persone autorizzate trascureranno il suo o loro dovere al riguardo, tutti e ciascuno di tali sceriffi e persone autorizzate come detto, così trascurando il loro dovere, per ogni trasgressione di questo tipo saranno colpevoli di alto tradimento, e subiranno le pene e le sanzioni relative.

XXI. – Il funzionario detto funzionario della Repubblica nella Cancelleria, in carica al momento, e gli altri che successivamente terranno tale ufficio, a cui le relazioni [delle elezioni] dovranno esser fatte, dovranno, per il prossimo Parlamento e per i due successivi Parlamenti Triennali, il giorno seguente a tali relazioni,

certificare al Consiglio i nomi delle diverse persone così dichiarate, e dei luoghi per i quali esse sono state rispettivamente scelte; e il Consiglio dovrà esaminare tali relazioni, e verificare se le persone così elette e dichiarate siano conformi ai requisiti e non disabilite ad essere elette: ed ogni persona o persone che siano state così debitamente elette, e per cui la parte maggiore del Consiglio abbia approvato che siano persone non disabilite, ma dotate dei requisiti come detto sopra, saranno tenuti come membri del Parlamento, e ammessi a sedere in Parlamento, e non altrimenti.

XXII. — Le persone così scelte e riunite nei modi anzidetti, o almeno 60 di esse, saranno e saranno considerate il Parlamento d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, ed il supremo potere legislativo sia e risieda nel *Lord Protettore* ed in tale Parlamento, nel modo qui specificato.

XXIII. — Il *Lord Protettore*, con l'avviso della parte maggiore del Consiglio, in ogni altro momento oltre a quanto sopra specificato, quando le necessità dello Stato lo richiederanno, convocherà i Parlamenti nei modi prima specificati, i quali non potranno essere aggiornati, prorogati o sciolti senza il loro consenso durante i primi 3 mesi delle loro sedute. E in caso di una futura guerra con uno Stato straniero, un Parlamento sarà subito convocato per il suo avviso al riguardo.

XXIV. — Tutti i *Bills* approvati dal Parlamento saranno presentati al *Lord Protettore* per il suo consenso; e nel caso in cui egli non vi darà il suo consenso entro 20 giorni dopo che gli saranno stati presentati, o non avrà dato soddisfazione al Parlamento entro questo limite di tempo, allora, su dichiarazione del Parlamento che il *Lord Protettore* non ha acconsentito né dato soddisfazione, tali *Bills* si trasformeranno in e diventeranno leggi, sebbene egli non abbia dato il suo consenso in proposito; salvo che tali *Bills* non debbono contenere in loro nulla di contrario a quanto contenuto in questi presenti [articoli].

XXV. — Henry Lawrence e [seguono i nomi delle altre 14 persone nominate quali membri del Consiglio di Stato] o almeno sette di loro, costituiranno un Consiglio per i fini espressi in questo scritto; e in caso di morte o altra ragione di rimozione di alcuno di loro, il Parlamento designerà 6 persone dotate di capacità, integrità e timorate di Dio, per ciascuno di quanti saranno morti o rimossi; tra i quali la parte maggiore del Consiglio ne eleggerà due, e li presenterà al *Lord Protettore*, che ne sceglierà uno; e se il Parlamento non farà la designazione entro 20 giorni dalla notizia che gli sarà stata data al riguardo, allora la parte maggiore del Consiglio designerà tre persone come anzidetto al *Lord Protettore*, che scegliendo tra queste persone coprirà il posto vacante; e finché tale scelta non sarà stata fatta, la parte rimanente del Consiglio opererà pienamente in tutto, come se il loro numero fosse completo. E in caso di corruzione o cattiva conduzione di alcuno dei membri del Consiglio nelle sue funzioni, il Parlamento darà incarico a 7 dei suoi membri, e il Consiglio a 6, che, assieme al *Lord Cancelliere*, al *Lord Guardasigilli* o ai Commissari del Gran Sigillo in carica, avranno il potere di ascoltare e decidere su tale corruzione o cattiva conduzione e di giudicare ed infliggere punizioni, come meriterà la natura della trasgressione, punizione che non potrà esser perdonata o rimessa dal *Lord Protettore*; e, nell'intervallo tra due Parlamenti, la parte maggiore del Consiglio, col consenso del *Lord Protettore*, può, per corruzione o altra cattiva conduzione come detto, sospendere uno qualsiasi dei suoi membri dall'esercizio delle sue funzioni, se lo riterranno giusto, fino a che la questione sarà ascoltata ed esaminata come sopra detto.

XXVI. — Il *Lord Protettore* e la parte maggiore del Consiglio anzidetto possono, in qualsiasi tempo prima della riunione del successivo Parlamento, aggiungere al Consiglio le persone che riterranno adatte, salvo che il numero dei membri del Consiglio non deve esser portato in tal modo oltre i 21, e che il numero legale va riproporzionato d'accordo tra il *Lord Protettore* e la parte maggiore del Consiglio.

XXVII. — Sarà levata, fissata e stabilita una costante entrata annuale per il mantenimento di 10.000 uomini a cavallo e dragoni, e 20.000 a piedi, in Inghilterra, Scozia ed Irlanda, per la difesa e la sicurezza, ed anche per un adeguato numero di navi per vigilare i mari; nonché 200.000 sterline *per annum* per coprire il costo degli altri necessari carichi dell'amministrazione della giustizia e delle altre spese del Governo; en-

trata che sarà tratta secondo le usanze e negli altri modi e mezzi che saranno approvati dal *Lord* Protettore e dal Consiglio, e non sarà sottratta o diminuita, né il modo approvato per levare tale entrata sarà alterato, se non col consenso del *Lord* Protettore e del Parlamento.

XXVIII. – La detta entrata annuale sarà versata nella tesoreria pubblica, e sarà usata per gli usi anzidetti.

XXIX. – Se in futuro non ci sarà motivo di tenere una così imponente difesa sulla terra o sul mare, il danaro che sarà in tal modo risparmiato resterà nella cassa per il servizio pubblico, e non sarà impiegato per qualsiasi altro uso se non col consenso del Parlamento o, negli intervalli tra i Parlamenti, per decisione del *Lord* Protettore e della parte maggiore del Consiglio.

XXX. – La leva di danaro per coprire il costo delle presenti forze straordinarie di terra e di mare, in vista delle attuali guerre, avverrà su consenso del Parlamento, e non altrimenti: salvo solo che il *Lord* Protettore col consenso della parte maggiore del Consiglio, per prevenire i disordini e i pericoli che possono altrimenti determinarsi per terra e per mare, avrà il potere, fino alla riunione del primo Parlamento, di procurarsi danaro per i fini anzidetti; e così pure di fare leggi e ordinanze per la pace e il benessere di queste nazioni quanto ciò sarà necessario, che saranno vincolanti e in vigore finché su tali atti sarà presa una determinazione in Parlamento.

XXXI. – Le terre, i possessi, le rendite, gli utili, le giurisdizioni e i beni ereditari che restano ancora non venduti o di cui non si è disposto con Atti od Ordinanze del Parlamento, che appartengono alla Repubblica (tranne le foreste e le riserve di caccia [...], le terre dei ribelli in Irlanda [...], le terre perdute dal popolo di Scozia nelle guerre passate e così le terre di Papisti e di criminali in Inghilterra che ancora non sono state regolate) saranno assegnate al *Lord* Protettore, da tenere, a lui e ai suoi successori, *Lord* Protettori di queste nazioni, e non saranno alienati se non su consenso del Parlamento. E tutti i debiti, le multe, le rendite, le ammende, le penalità e i profitti, certi o occasionali, dovuti ai Custodi delle Libertà in Inghilterra per autorità del Parlamento, saranno dovuti al *Lord* Protettore e saranno pagabili nella sua tesoreria pubblica, e saranno conservati e percepiti in suo nome.

XXXII. – La carica di *Lord* Protettore di queste nazioni sarà elettiva e non ereditaria; e alla morte del *Lord* Protettore un'altra persona adatta sarà subito eletta per succedergli nel Governo, la cui elezione sarà fatta dal Consiglio, che, immediatamente dopo la morte del *Lord* Protettore, dovrà riunirsi nella Camera dove usualmente siede in Consiglio e avendo dato notizia a tutti i suoi membri del motivo della loro riunione ed essendo in 13 presenti come minimo, procederanno all'elezione e, prima di lasciare la detta Camera, dovranno eleggere una persona adatta per succedere nel Governo, e subito dopo curare che la proclamazione di ciò sia fatta in tutte le tre nazioni nel modo che sarà necessario; e la persona che essi o la parte maggiore di loro, avranno eletto, sarà, e sarà considerata essere, *Lord* Protettore delle tre nazioni di Inghilterra, Scozia e Irlanda, e dei domini che vi appartengono. Salvo che nessuno dei figli del precedente Re, né alcuno della sua linea o famiglia, sia scelto per essere *Lord* Protettore o altro Magistrato in Capo su queste tre nazioni o su alcuno dei domini che vi appartengono. E finché la detta elezione sarà compiuta, il Consiglio prenderà cura del governo e lo amministrerà in tutto in modo altrettanto pieno del *Lord* Protettore, o facendo ciò che il *Lord* Protettore e il Consiglio sono abilitati a fare.

XXXIII. – Oliver Cromwell, Capitano Generale delle forze d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, sarà, e qui è dichiarato essere, *Lord* Protettore della Repubblica d'Inghilterra, Scozia e Irlanda e dei domini che vi appartengono, a vita.

XXXIV. – Il Cancelliere, il Guardasigilli o i Commissari del gran Sigillo, il Tesoriere, l'Ammiraglio, i Governatori in Capo di Irlanda e di Scozia, e i Giudici Capo di entrambi i Tribunali superiori, saranno scelti con l'approvazione del Parlamento e, negli intervalli fra i Parlamenti, con l'approvazione della parte maggiore del Consiglio, per essere successivamente approvati dal Parlamento.

XXXV. – La religione Cristiana, come contenuta nelle Scritture, sarà proclamata e raccomandata come la pubblica professione di fede di queste nazioni; e saranno prese al più presto possibile le necessarie disposizioni, meno soggette a incertezze e contestazioni e più sicure di quelle attuali, per l'incoraggiamento e il mantenimento di capaci e severi insegnanti per l'istruzione del popolo e per la scoperta e la confutazione di errori in materia, e di qualsiasi cosa sia contraria alla sana dottrina; e fino a che queste disposizioni saranno prese, il regime attuale non sarà abolito o messo in discussione.

XXXVI. – Alla pubblica professione di fede così proclamata nessuno sarà costretto con penalità o in altro modo, ma si faranno sforzi per vincerli con sana dottrina e l'esempio di una buona argomentazione.

XXXVII. – Chi professa la fede in Dio attraverso Gesù Cristo (anche se differisce nei giudizi dalla dottrina, dal culto o dalla disciplina proclamate come pubbliche) non sarà represso ma sarà protetto nella professione di fede e nell'esercizio della sua religione; in quanto non abusi di tale libertà fino all'ingiuria civile degli altri ed al turbamento effettivo della pace pubblica: salvo che tale libertà non sarà estesa al papismo o al clericalismo, né a chi sotto la professione di fede in Cristo proclama e pratica condotte licenziose.

XXXVIII. – Ogni legge, statuto o ordinanza, e le singole clausole in qualsiasi legge, statuto o ordinanza contrastanti con la libertà anzidetta, saranno considerate come nulle e invalide.

XXXIX. – Gli Atti e le Ordinanze del Parlamento fatte per la vendita o altra disposizione di terre, rendite o beni ereditari di precedente Re, regina o principe, di arcivescovi e vescovi, ecc., decani e capitoli, terre di criminali e terre forestali, o alcuna di esse, o altre terre, possessi, rendite e beni ereditari appartenenti alla Repubblica, non saranno in alcun modo censurate o rese invalide, ma resteranno ferme e valide; e le assicurazioni date da un Atto o Ordinanza del Parlamento per qualsiasi somma o somme di danaro su qualsiasi delle dette terre, le imposte di consumo o altra rendita pubblica, e così anche le garanzie date sulla pubblica fede della nazione, e l'impegno della pubblica fede per la soddisfazione di debiti o danni, resteranno fermi e validi, e non saranno resi nulli e invalidi in base a pretese di qualsiasi genere.

XL. – Le clausole date o fatte col nemico e poi confermate dal Parlamento, saranno onorate e tenute per buone nei confronti delle persone che ne sono interessate; e gli appelli pendenti nell'ultimo Parlamento per reclami concernenti atti di vendita delle proprietà di criminali possono essere ascoltati e decisi dal prossimo Parlamento, nonostante qualsiasi contraria cosa in questo scritto o altrove.

XLI. – Ogni successivo *Lord* Protettore di queste nazioni dovrà prestare e sottoscrivere un solenne giuramento, alla presenza del Consiglio e degli altri che essi chiameranno, che egli perseguirà la pace, la quiete e il benessere di queste nazioni, curerà che la legge e la giustizia siano bene amministrate, e non violerà o trasgredirà i contenuti e le cose recate da questo scritto, e in tutte le altre cose egli, secondo il suo potere e al meglio delle sue capacità, governerà queste nazioni secondo le relative leggi, statuti e consuetudini.

XLII. – Ogni membro del Consiglio, prima di entrare nella sua carica, dovrà prestare e sottoscrivere un giuramento, che saranno corretti e fedeli nel loro incarico, al meglio delle loro conoscenze, e che nell'elezione di ogni successivo *Lord* Protettore procederanno in modo imparziale e non faranno nulla in ragione di promesse, timori, favori o compensi.